

D.C.P. n. 8 del 27/02/2017



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA ITTICA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5° DELLA L.R. 29.12.2006, N. 37.

ART. 1

La messa in secca parziale o totale dell'alveo dei corpi idrici, naturali od artificiali, per l'esecuzione di lavori sugli stessi, fatta eccezione per i casi d'urgenza, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa dell'Ente Provincia nonché al previo recupero ed alla successiva reimmissione in altro sito idoneo, del materiale ittico presente in alveo.

L'autorizzazione di cui al precedente comma viene rilasciata:

- relativamente alla messa in secca di bacini e canali artificiali per manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- relativamente alla messa in secca di corpi idrici naturali per interventi in alveo (ricalibrature, messa in opera di difese spondali ecc.) ovvero per la realizzazione, in alveo, di opere pubbliche, interventi su infrastrutture pubbliche e private ecc. da parte di enti pubblici, ditte appaltatrici di enti pubblici o privati;
- relativamente ad ogni messa in secca operata dai consorzi irrigui e dalle associazioni piscatorie, per lo svolgimento di attività direttamente connesse ai loro scopi.

Sono considerati casi di urgenza tutti i lavori in alveo non preventivati o preventivabili, che siano richiesti da circostanze improvvise, straordinarie o di forza maggiore; in tali casi le ditte, gli enti, i consorzi o le associazioni interessate sono, comunque, tenuti a comunicare alla Provincia, nei tempi più rapidi possibili, le indicazioni dettagliate di cui ai punti 1, 2, 4, 5 di cui all'art. 2 del presente regolamento, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1°, documentando in modo esaustivo le ragioni dell'urgenza.

ART. 2

I legali rappresentanti delle ditte, enti, consorzi od associazioni che debbano eseguire interventi di messa in asciutta dei corpi idrici, debbono far pervenire alla Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio - Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste - Corso Nizza, 21, 12100 Cuneo, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo sulla data presunta di inizio lavori, apposita istanza di autorizzazione, in competente bollo di legge più una marca da apporre sul provvedimento autorizzativo, con l'indicazione:

1. del committente dei lavori;
2. del corpo idrico o bacino interessato, con l'esatta ubicazione del tratto di intervento;
3. della data prevista per l'inizio lavori e la durata presunta degli stessi;
4. del soggetto incaricato del recupero dell'ittiofauna;
5. dei recapiti postale, telefonico, *telex*, e/o *e-mail* ai quali si possa far riferimento;

ART. 3

Gli interventi di recupero ittico debbono essere effettuati, previa comunicazione al Corpo di Polizia Locale Faunistico-Ambientale, da ditte che operano nel settore, ovvero da professionisti specializzati, anche appartenenti ad associazioni piscatorie di comprovata esperienza, ovvero, ancora, da dipendenti dei consorzi irrigui presenti sul territorio, nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione.

Si da atto che l'impiego di apparecchiature elettriche (elettrostorditori) e di altri attrezzi necessari alle operazioni di recupero può essere consentito solo al personale a ciò autorizzato, con separato provvedimento provinciale .

Delle operazioni di recupero deve darsi atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dei lavori.

Gli operatori interessati agli interventi di recupero ittico dovranno osservare tutte le vigenti norme in materia antinfortunistica ed assicurativa, nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Qualora venga richiesta l'opera di personale dipendente dalla Provincia, l'impresa o il soggetto richiedente dovrà versare sul c/c postale n. 118125 intestato alla Provincia di Cuneo, Servizio Tesoreria, Corso Nizza n. 21, 12100 Cuneo - con l'indicazione di apposita causale recante la dicitura: "Rimborso spese per recupero fauna ittica", la somma di:

1. **euro 400 per tratti prosciugati di lunghezza pari da uno a 100 metri o per bacini di ampiezza inferiore o uguale a 200 metri quadri;**
2. **euro 800, per tratti prosciugati di lunghezza pari da 101 a 400 metri o per bacini di ampiezza inferiore o uguale a 300 metri quadri;**
3. **euro 2.000 per tratti prosciugati di lunghezza superiore a 401 metri o per bacini di ampiezza superiore a 301 metri quadri;**
4. **euro 3.000 per tratti prosciugati di lunghezza superiore a 2.000 metri e qualora le operazioni di recupero siano particolarmente difficoltose (condizioni e difficoltà di accesso al tratto interessato) e qualora venga recuperato un elevato quantitativo di fauna ittica.**

Qualora, a seguito dell'intervento, non dovesse essere recuperato materiale ittico, ovvero, le operazioni non dovessero essere effettuate per cause imputabili all'istante, l'importo da versare, a titolo di rimborso spese, sarà pari a 100 €.

Le operazioni di recupero e reimmissione del materiale ittico vengono svolte sotto la sovrintendenza del personale del Corpo di Polizia Locale Faunistico-Ambientale ovvero delle guardie volontarie specificamente delegate dalla Provincia. Per tale attività di sorveglianza non è dovuto alcun compenso, rientrando la stessa nelle competenze istituzionali dell'Ente.

ART. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento s'intende rilasciata per l'effettuazione di lavori in via continuativa; nel caso si prevedano interruzioni degli interventi tali da comportare una ricostituzione delle biocenosi preesistenti in alveo, ogni successivo lotto di lavori necessita di specifica, nuova autorizzazione.

ART. 5

Il provvedimento di autorizzazione, qualora non intervengano ulteriori richieste di integrazioni documentali alla originaria istanza (nel qual caso i termini procedurali vengono sospesi), deve essere emanato e comunicato al soggetto istante entro la data prevista per l'inizio lavori.

L'autorizzazione cessa comunque dalla sua efficacia al termine delle attività di recupero e reimmissione dell'ittiofauna.

ART. 6

Nel caso di intervento di personale dipendente dalla Provincia - ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5° del presente regolamento ai consorzi irrigui ed alle associazioni piscatorie - qualora i predetti, per la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali di cui abbiano presentato istanza, pongano a disposizione anche proprio personale specializzato e mezzi propri, funzionali ed idonei al recupero ed alla reimmissione del materiale ittico, potranno essere parzialmente esentati dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per le operazioni di cui all'art. 1.

L'esenzione parziale di cui sopra, e nei limiti di cui all'art. 3, viene accordata in forza di motivata determinazione dirigenziale.